

Deliberazione della Giunta Regionale 30 gennaio 2023, n. 20-6464

Revoca parziale della D.G.R. 24 novembre 2021, n. 2-4147. Disposizioni per vincolare gli utili d'esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2014-2015-2016-2020-2021 alla copertura delle eventuali perdite del SSR per l'esercizio 2022.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Vista la Legge Regionale 18 gennaio 1995, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la Legge Regionale 30 giugno 1992 n. 31 e successive modificazioni ed integrazioni in cui si prevede che la Giunta Regionale esercita le funzioni di controllo sugli atti delle Aziende Sanitarie;

visto il D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.92, n. 421" che regola il sistema di finanziamento a quota capitaria da assicurare alle Regioni per garantire livelli uniformi di assistenza e introduce il sistema di finanziamento e di remunerazione a prestazione dei soggetti pubblici e privati che erogano assistenza sanitaria nonché il principio delle libertà di scelta da parte dell'assistito delle strutture eroganti cui rivolgersi;

visto l'articolo 20, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;

vista la Legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 avente ad oggetto "Finanziamenti, gestione patrimoniale ed economico finanziaria delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere";

vista la Legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 avente ad oggetto "Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali";

visto quanto disposto dal titolo II del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i. con particolare riferimento agli articoli 29 e 30 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni;

visto l'articolo 1, comma 174 della legge n. 311/2004 e s.m.i. che dispone: "[...] *Al fine del rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, la regione, ove si prospetti sulla base del monitoraggio trimestrale una situazione di squilibrio, adotta i provvedimenti necessari. Qualora dai dati del monitoraggio del quarto trimestre si evidenzino un disavanzo di gestione a fronte del quale non sono stati adottati i predetti provvedimenti, ovvero essi non siano sufficienti, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Presidente del Consiglio dei ministri diffida la regione a provvedervi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.* [...]";

visto l'accordo politico definito all'unanimità dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella seduta del 2 dicembre 2022, relativo alla ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2022.

Considerato che sulla base del monitoraggio trimestrale si rileva per l'annualità 2022 una situazione di squilibrio dovuta in particolare al caro energia, che pesa sempre più sui bilanci delle aziende sanitarie, ed ai mancati ripiani nazionali dei maggiori costi imputabili alla pandemia COVID.

Dato atto, come rilevato dal tavolo tecnico nazionale di verifica degli adempimenti regionali sul consuntivo per l'anno 2021, non sono sorte obbligazioni giuridiche sull'utile d'esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2014-2015-2016 vincolato con la D.G.R. 24 novembre 2021, n. 2-4147 alla copertura delle perdite attese del SSR per l'esercizio 2021 per un importo pari a 60.861.055,35 euro, come di seguito riportato:

- Anno 2014 euro 30.954.024,48
- Anno 2015 euro 21.522.882,83

Dato atto, altresì, che non sono sorte obbligazioni giuridiche sull'utile d'esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2020-2021 per un importo complessivo pari a euro 99.385.224,46, come di seguito riportato:

- 2020 euro 44.472.303,98
- 2021 euro 54.912.920,48

Ritenuto di vincolare gli utili d'esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2014-2015-2016-2020-2021, pari complessivamente a 162,377 milioni di euro e per i quali non sono sorti obbligazioni giuridiche, alla copertura delle eventuali perdite del SSR per l'esercizio 2022 che potrà essere assegnato - ai sensi della normativa vigente - con successivi provvedimenti di giunta regionale agli Enti del SSR.

Preso atto che le somme vincolate con il presente provvedimento, pari a euro 160.246.279,81, trovano copertura per ciascuna annualità 2014-2015-2016-2020-2021 negli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 - Tutela della Salute, della Direzione A14 Sanità del Bilancio regionale.

Preso atto che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso e attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificato con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

udita la proposta del relatore, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- di revocare il vincolo di finalizzazione disposto dalla D.G.R. 24 novembre 2021, n. 2-4147 per gli utili d'esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2014-2015-2016 in quanto non sono sorti obbligazioni giuridiche per un importo complessivo pari a euro 60.861.055,35;
- di vincolare gli utili d'esercizio della GSA e relativo consolidato del SSR delle annualità 2014-2015-2016-2020-2021, pari complessivamente a euro 160.246.279,8 e per i quali non sono sorti obbligazioni giuridiche, alla copertura delle perdite attese del SSR per l'esercizio 2022 che potrà essere assegnato - ai sensi della normativa vigente - con successivi provvedimenti di giunta regionale agli Enti del SSR;
- di dare atto che le somme vincolate con il presente provvedimento, pari a euro 160.246.279,81, trovano copertura per ciascuna annualità 2014-2015-2016-2020-2021 negli stanziamenti dei capitoli della Missione 13 - Tutela della Salute, della Direzione A14 Sanità del Bilancio regionale;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)